FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE - SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 4/TFN – Sezione Disciplinare (2017/2018)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Giuseppe Rotondo *Presidente*; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Fabio Micali *Componenti*; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore *Rappresentante AlA*; e del Signor Claudio Cresta *Segretario* con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Nicola Terra si è riunito il 6.7.2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

(141) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE RETUCCI (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società USD Novese), Società USD NOVESE - (nota n. 6912/108 pf16-17 GM/GP/ma del 5.1.2017).

Il deferimento

La Procura Federale, con atto datato 5 gennaio 2017, deferiva a questo Tribunale il Sig. Raffaele Retucci, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della USD Novese Calcio Srl, per violazione dell'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al punto A6) del C.U. n. 167/2015 della LND – Dipartimento Interregionale, non avendo egli provveduto a depositare entro il termine del 10.7.2015 ore 18.00 la visura camerale aggiornata della Società come prescritto dalla suddetta normativa; veniva altresì deferita la Società USD Novese Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Questo Tribunale, con ordinanza resa nella riunione del 9 marzo 2017, aveva rimesso gli atti alla Procura Federale per l'acquisizione e trasmissione nel termine di gg. 30 (trenta) dalla ordinanza stessa dell'indirizzo di residenza del Sig. Raffaele Retucci e del domicilio/sede legale della Società USD Novese e/o dell'eventuale sua curatela fallimentare. Era stata nel contempo disposta la sospensione dei termini a mente del combinato disposto degli artt. 34 bis comma 5 CGS FIGG e 38 CGS CONI.

Nella successiva riunione del 15 giugno 2017 veniva constatata la presenza in atti del certificato di residenza del Sig. Raffaele Retucci (in Via dell'Acqua n. 5 scala C p. 7 int. 13 Comune di Casalnuovo di Napoli prov. Napoli) e della visura camerale della Società deferita, dalla quale risultava che essa in data 7.11.2016 era stata dichiarata fallita.

La comunicazione di questo Tribunale datata 2 maggio 2017 di fissazione di detta riunione, inviata all'indirizzo PEC della Società (<u>sportiva @pec.legal.it</u>) ed al Retucci, non raggiungeva quest'ultimo, perché indirizzata presso il Comune di Pomigliano d'Arco anziché presso il Comune di Casalnuovo di Napoli prov. Napoli, tanto che la lettera tornava al mittente con la dicitura: "indirizzo inesistente".

Si rendeva pertanto necessario provvedere al rinnovo della comunicazione al Retucci al giusto indirizzo. A tal fine, questo Tribunale differiva di nuovo la riunione alla data odierna ed escludeva dal dibattimento la Società USD Novese Srl, perché nelle more revocata nell'affiliazione.

Venivano contestualmente sospesi i termini (artt. 34 bis comma 5 CGS FIGC e 38 CGS CONI).

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il solo rappresentante della Procura Federale (Avv. Lorenzo Giua), che ha chiesto l'accoglimento del deferimento e la sanzione della inibizione di gg. 30 (trenta) a carico del Sig. Raffaele Retucci.

Il deferito non è comparso, né ha fatto pervenire scritti a difesa.

La decisione

Occorre preliminarmente osservare che la comunicazione di che trattasi, inviata all'esatto indirizzo di residenza del Retucci, è stata ricevuta dal destinatario il 27 giugno 2017; pertanto, Il contraddittorio si è correttamente instaurato.

Nel merito, il deferimento è fondato.

La normativa in esame, meglio sopra indicata, contempla gli adempimenti da compiere per la iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2015/2016 e dispone che le Società debbano formalizzare, nel periodo compreso tra il 6 luglio ed il 10 luglio 2015 ore 18.00, l'iscrizione al campionato secondo le modalità *on-line*, in una alla compilazione definitiva ed al relativo invio telematico della richiesta di iscrizione al campionato e della modulistica allegata; il tutto, sotto comminatoria, decorso il termine del 10 luglio 2015 ore 18.00, della mancata accettazione di alcuna operazione relativa alla richiesta di iscrizione.

La normativa in commento precisa, altresì, che l'adempimento debba essere comprensivo, in aggiunta alla domanda, di una serie di documenti elencati al punto A da 1 a 11 i quali tuttavia possono essere trasmessi anche in un secondo momento rispetto alla richiesta di iscrizione e cioè entro e non oltre le ore 17.00 del 22 luglio 2015.

In caso di mancato rispetto del primo dei due termini (10 luglio) la Società è considerata comunque inadempiente e l'inadempimento costituisce illecito disciplinare sanzionato, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D., su deferimento della Procura Federale, dagli organi di giustizia sportiva con l'ammenda di € 1.000,00 per ciascuna violazione.

Nel caso in esame, risulta documentalmente provato e peraltro non contestato che la Società deferita abbia omesso di trasmettere al competente Dipartimento la visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (punto A6).

L'omissione sarebbe stata sanzionabile con l'ammenda di cui sopra se non fosse intervenuta la revoca dell'affiliazione.

Per quel che invece concerne la posizione del Retucci, Presidente della Società e come tale responsabile della violazione di cui trattasi, la sanzione trova fondamento nell'art. 19 CGS e può essere applicata – in ragione della ritenuta sua congruità e pertinenza alla fattispecie - in conformità alla richiesta della Procura, in coerenza al consolidato orientamento di questo Tribunale e cioè con l'inibizione di gg. 30 in ragione di un singolo inadempimento.

II dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al Sig. Raffaele Retucci, nella qualità di Presidente della Società, l'inibizione di gg. 30 (trenta).

(245) — DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO BATTOCCHI (all'epoca dei fatti dirigente della Società Calcio Lecco 1912 Srl), Società CALCIO LECCO 1912 Srl - (nota n. 12959/576 pf16-17 GP/AA/mg del 23.5.2017).

Il deferimento

Il Sig. Alberto Bertolini, all'epoca del fatto responsabile della prima squadra della Società Calcio Lecco 1912 Srl partecipante al Campionato Serie D stagione 2016/2017, in data 7 novembre 2016 richiedeva alla Segreteria Federale FIGC l'autorizzazione ai sensi dell'art. 30 Statuto Federale ad agire contro il Sig. Paolo Battocchi, all'epoca del fatto dirigente di detta Società.

L'istante esponeva che il 21 ottobre 2016, in occasione di un incontro con i dirigenti della Società tenutosi presso il Centro sportivo Lambrone, sede d'allenamento della squadra, egli era stato fisicamente aggredito dal Sig. Battocchi, dirigente della Società, che lo avrebbe spintonato e fatto cadere in terra per ben due volte per poi inseguirlo con fare minaccioso allo scopo di percuoterlo. Egli, costretto dapprima a rifugiarsi dietro un passante, sarebbe riuscito a raggiungere la propria autovettura e ad allontanarsi. Il giorno stesso, rassegnava le proprie dimissioni dall'incarico.

Negata l'autorizzazione a procedere (a mezzo di denuncia/querela, che il Bertolini allegava alla istanza), la Segreteria Federale in data 7 dicembre 2016 rimetteva l'incarto alla Procura Federale per quanto di competenza.

Svolte le indagini, aventi ad oggetto il comportamento del Sig. Paolo Battocchi, dirigente della Società Calcio Lecco 1912 Srl, per aver aggredito verbalmente e fisicamente il Sig. Alberto Bertolini nel tempo e nel luogo di cui sopra, la Procura Federale, con atto del 23 maggio 2017, deferiva a questo Tribunale il Sig. Paolo Battocchi per violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS e la Società Calcio Lecco 1912 Srl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS.

Il dibattimento

I deferiti non hanno trasmesso o in altra forma recapitato memoria difensive, né sono comparsi alla odierna riunione, nel corso della quale la Procura Federale (Avv. Lorenzo Giua) ha chiesto l'accoglimento del deferimento e le sanzioni della inibizione di mesi 4 (quattro) e dell'ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) a carico della Società Calcio Battocchi e dell'ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) a carico della Società Calcio Lecco 1912 Srl.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Risulta dalle indagini ed in particolare dalle audizioni delle parti coinvolte nei fatti che le dichiarazioni del Bertolini in merito alla aggressione subìta ad opera del Battocchi sono state

sostanzialmente ridimensionate da quelle rese dal Sig. Sandro Meregalli, all'epoca Presidente della Società, presente all'incontro del Bertolini con il Battocchi.

Nel mentre il Bertolini ha dichiarato che, nel corso di quell'incontro, il Battocchi si era alzato dalla sedia e gli aveva dato per due volte una spinta sul petto facendolo cadere in terra, tanto da costringerlo a gridare ed a chiedere aiuto, nonché a correre verso l'uscita del Centro sportivo, inseguito dal Battocchi, che lo raggiungeva mostrandogli i pugni, il Meregalli ha precisato che il Battocchi aveva trattenuto il Bertolini per la giacca perché questi, all'esito di una discussione relativa alla gestione della squadra, si era alzato per andarsene dicendo che erano pazzi e che lui non ci stava più; a quel punto il Bertolini sarebbe inciampato sul cordolo di separazione tra il prato ed il cemento ove erano disposti i tavolini, senza tuttavia cadere in terra, con il Battocchi che seguitava a trattenerlo per la giacca; ha aggiunto che il Battocchi si sarebbe seduto di nuovo ma, poiché il Bertolini gridava, si sarebbe rialzato per correre in direzione del Bertolini il quale nel frattempo si allontanava verso la sua autovettura; ha precisato di aver seguito i due affinché nulla accadesse e che la vicenda era finita lì.

Il Battocchi, anch'egli sentito in sede d'indagine, ha negato di aver aggredito il Bertolini e di averlo minacciato ed ha sostanzialmente ribadito le affermazioni del Meregalli.

Al fatto era stato presente anche il Sig. Tiziano Gonzaga, direttore sportivo della Società, che tuttavia non risulta essere stato ascoltato.

Tanto esposto, pur nella contrastante versione delle parti, sussistono tuttavia elementi di natura probatoria che depongono a favore dei fatti esposti dal Bertolini.

Alcune immagini video, provenienti da circuiti interni al Centro sportivo, acquisite agli atti d'indagine, hanno confermato che il Bertolini nel lasciare il Centro sportivo, correva ed urlava inseguito dal Battocchi, tanto che alcune persone inquadrate dalla video camera rivolgevano lo sguardo verso il bar del Centro sportivo, evidentemente perché attirate dalle grida; le immagini descrivono la figura del Bertolini che, per difendersi dal Battocchi che intanto lo aveva raggiunto, si faceva scudo di una persona in quel momento di passaggio in entrata al Centro sportivo.

Tutto ciò è sufficiente, oltre ogni ragionevole dubbio, ad inverare i presupposti della condotta disciplinarmente rilevante a carico del Battocchi. Gli elementi inconfutabili di prova consentono di affermare che il Battocchi effettivamente ha aggredito il Bertolini o quanto meno tentato di farlo, comunque minacciandolo; tanto si evince dal comportamento inequivoco, chiaro e concordante dei soggetti protagonisti dei fatti, in particolare del Bertolini.

Le immagini a circuito chiuso comprovano la veridicità dei fatti esposti dal Bertolini; quest'ultimi supportati dai numerosi messaggi inviati dal Meregalli sull'utenza telefonica del Bertolini contenenti reiterate scuse per quanto accaduto.

Il deferimento deve essere pertanto accolto; appare tuttavia equo ricondurre le sanzioni chieste per il Battocchi entro limiti di minore entità in ragione del particolare sviluppo dei fatti per come evinti dagli elementi di prova a disposizione.

II dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al Sig. Paolo Battocchi l'inibizione di mesi 4 (quattro) ed alla Società Calcio Lecco 1912 Srl l'ammenda di €500,00 (Euro cinquecento/00).

(248) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCELLO MISSIROLI (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società APD Ribelle), Società APD RIBELLE - (nota n. 13143/779 pf16-17 GP/AA/mg del 26.5.2017).

II deferimento

La Commissione Accordi Economici della LND, con decisione prot. 240/CAE 2015/2016 del 17.10.2016, accoglieva il reclamo del calciatore Marco Vesi, tesserato con la Società APD Ribelle e condannava detta Società a pagare al ricorrente la somma di € 6.642,00, quale residuo del compenso globale annuo previsto dall'accordo economico sottoscritto dalle parti per la stagione sportiva 2014/2015 di € 22.140,00, che la Società aveva solo parzialmente onorato.

La Società, ricevuta il 17.10.2016 detta decisione della CAE – LND ed informata dalla Segreteria del Dipartimento Interregionale (comunicazione 18.10.2016 prot. 436.27/MdA/ep/Amm.ne) che il termine ultimo per la presentazione della liberatoria con allegato documento di identità del calciatore, datati e firmati dallo stesso, era di trenta giorni dalla comunicazione della decisione ai sensi dell'art. 94 ter NOIF, non si rendeva adempiente all'obbligo di pagamento, sicché la Procura Federale, avuta notizia del fatto dalla stessa Segreteria (nota del 1°.12.2016), deferiva a questo Tribunale il Sig. Marcello Missiroli, nella qualità di Presidente della Società APD Ribelle, al quale contestava la violazione degli artt. 1/bis comma 1 CGS in relazione all'art. 94 ter comma 11 NOIF e 8 commi 9 e 10 CGS, per non aver pagato al calciatore Marco Vesi la somma che era stata accertata nel provvedimento della CAE - LND che si è sopra descritta.

Veniva altresì deferita la Società APD Ribelle ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS, dovendo essa rispondere della violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

II dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale (Avv. Lorenzo Giua), che ha chiesto l'accoglimento del deferimento, in una alle sanzioni della inibizione di mesi 6 (sei) a carico del Sig. Marcello Missiroli e della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica a carico della Società, da scontarsi secondo il principio della maggiore afflittività, oltre all'ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno presentato scritti a difesa.

La decisione

II Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Recita l'art. 94 ter comma 11 secondo cpv. NOIF che "... il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di impugnazione al Tribunale Federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'organo d'appello".

Dagli atti del deferimento risulta che la comunicazione di cui trattasi (intendendosi per tali quella relativa alla decisione della Commissione Accordi Economici) era stata tempestivamente inviata alla Società e da quest'ultima puntualmente ricevuta, mentre non vi è traccia dell'avvenuto adempimento della obbligata.

Va al riguardo precisato che il termine dei 30 (trenta) giorni previsto dalla norma ha natura inderogabile e che non cancella né attenua l'illecito la circostanza che il pagamento sia avvenuto dopo la scadenza del termine, circostanza questa che comunque non si rinviene nel caso in esame.

In applicazione di questi principi il deferimento deve essere accolto; tuttavia, delle sanzioni richieste non è applicabile l'ammenda alla Società (dilettantistica) siccome non contemplata dalla fonte normativa di riferimento (art. 8, comma 9, CGS) che limita le conseguenze dell'inadempimento alla penalizzazione di uno o più punti in classifica.

Nel caso di specie, il Collegio reputa congruente la penalizzazione di un punto in classifica per la Società APD Ribelle da scontare nella stagione sportiva 2017/2018.

II dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al Sig. Marcello Missiroli, nella qualità, l'inibizione di mesi 6 (sei) ed alla Società APD Ribelle la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nel campionato di prima squadra della stagione sportiva 2017/2018.

(249) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: UMBERTO VANGONE (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD ARL Potenza Calcio), Società SSD ARL POTENZA CALCIO - (nota n. 13145/780 pf16-17 GP/AA/mg del 26.5.2017).

II deferimento

Con provvedimento del 26 maggio 2017, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare:

- 1. Il Signor Umberto Vangone (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società SSD arl Potenza Calcio) per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 2 delle NOIF, per non aver depositato l'accordo economico sottoscritto il 7.12.2015 con il calciatore Sabato Vaccaro per la stagione sportiva 2015 2016, entro il termine previsto dalla normativa federale.
- 2. La Società SSD arl Potenza Calcio per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS per il comportamento posto in essere dal proprio Amministratore Unico e Legale rappresentante.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, la deferita Società SSD arl Potenza Calcio, presentava, a mezzo del proprio Presidente Signor Michele Saponara, una memoria difensiva con la quale eccepiva preliminarmente l'improcedibilità del deferimento per violazione dell'art. 32 ter comma 4 CGS FIFC anche in relazione all'art. 2 comma 2 CGS

CONI e agli artt. 24 e 111 Costituzione; eccepiva inoltre la circostanza che le figure coinvolte nel procedimento disciplinare, a far data dal 20 febbraio 2017, non ricoprono più alcun ruolo in seno alla deferita Società. Respingeva la responsabilità per gli addebiti ad essa mossi e chiedeva l'estinzione del procedimento disciplinare o, in subordine, l'applicazione del minimo edittale in conseguenza della tenuità dei fatti.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Umberto Vangone, l'inibizione per mesi 3 (tre); nei confronti della Società SSD arl Potenza Calcio, l'ammenda di €500,00 (Euro cinquecento/00).

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, ritiene il deferimento allo stato non procedibile.

Il deferimento trae spunto dall'attività d'indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 780 pf 16-17, avente ad oggetto: "Mancato deposito dell'accordo economico sottoscritto tra il calciatore Vaccaro Sabato e la Società Potenza Calcio in data 7.12.2015 per la stagione sportiva 2015-2016".

Con memoria conclusiva, la Società deferita ha eccepito la violazione del diritto di difesa e del giusto processo (artt. 24 e 111 Cost.). La deferita ha esposto di non avere ricevuto gli atti sottesi alla conclusione delle indagini nonostante la richiesta fosse stata formalizzata via Pec all'indirizzo dell'Ufficio inquirente.

Il rappresentante della Procura, invitato dal Presidente del Collegio a controdedurre sul punto, ha dichiarato a verbale "che non è in grado di fornire chiarimenti a riguardo" e che comunque "non esiste una previsione normativa federale circa una sanzione processuale nel caso di mancato invio degli atti".

La circostanza dedotta in eccezione non è stata dunque adeguatamente confutata.

L'eccezione, pertanto, è meritevole di accoglimento.

Ed invero, nel procedimento in esame non è stato garantito il pieno contraddittorio né l'esercizio del diritto di difesa. Il vulnus, tuttavia, attiene non già al contenuto essenziale dell'atto di deferimento (ovvero afferente i requisiti strutturali e/o di esistenza, in grado di revocarne in dubbio la validità e/o il perfezionamento) bensì alle formalità del procedimento le cui carenze lo rendono allo stato non procedibile, a cagione di un evidente violazione del principio ordinamentale inderogabile del contraddittorio con conseguente remissione degli atti alla Procura federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare dichiara improcedibile il deferimento e rimette gli atti alla Procura Federale.

(244) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO GIANINO (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASD Assoporto Melilli), MORENO GIANINO (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASD Assoporto Melilli), GREGORIO MARCHICA (all'epoca dei fatti dirigente tesserato per

<u>la Società ASD Assoporto Melilli), Società ASD ASSOPORTO MELILLI - (nota n. 12779/736 pf16-17 GP/GC/blp del 18.5.2017).</u>

II deferimento

Con provvedimento del 18 maggio 2017, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- 1. Il Signor Domenico Gianino (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per l'ASD Assoporto Melilli) per rispondere della violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità sportiva, sanciti dall'art. 1 bis, comma 1, del CGS, nonché dell'art. 11, comma 1 dello stesso Codice per aver rivolto all'indirizzo del calciatore della squadra avversaria Danso Modou, nel corso della gara Assoporto Melilli Augusta del 22 gennaio 2017, valevole per il Campionato Nazionale Under 21 di calcio a 5, espressioni dall'inequivocabile tono razzista e, precisamente "Stai zitto sporco negro", "Sei un negro di merda", "Stai attento che ti faccio diventare bianco".
- 2. Il Signor Moreno Gianino (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per l'ASD Assoporto Melilli) per rispondere della violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità sportiva, sanciti dall'art. 1 bis, comma 1, del CGS, nonché dell'art. 11, comma 1 dello stesso Codice per aver rivolto all'indirizzo del calciatore della squadra avversaria Danso Modou, nel corso della gara Assoporto Melilli Augusta del 22 gennaio 2017, valevole per il Campionato Nazionale Under 21 di calcio a 5, espressioni dall'inequivocabile tono razzista e, precisamente "Stai zitto sporco negro", "Sei un negro di merda", "Stai attento che ti faccio diventare bianco".
- 3. Il Signor Gregorio Marchica (all'epoca dei fatti dirigente della Società ASD Assoporto Melilli) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 3, del CGS, per aver disatteso, senza addurre alcun giustificato motivo, le reiterate convocazioni a comparire innanzi al collaboratore della Procura Federale incaricato dell'attività inquirente per essere sentito in ordine ai fatti oggetto del deferimento.
- 4. La Società ASD Assoporto Melilli per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS per il comportamento posto in essere dai propri tesserati Domenico Gianino, Moreno Gianino e Gregorio Marchica.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non hanno presentato memorie difensive.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Domenico Gianino la squalifica per 10 (dieci) giornate da scontarsi in gare ufficiali; nei confronti del Signor Moreno Gianino la squalifica per 10 (dieci) giornate da scontarsi in gare ufficiali, nei confronti del Signor Gregorio Marchica l'inibizione per 45 (quarantacinque) giorni, nei confronti della Società ASD Assoporto Melilli l'ammenda di euro 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, svolge le seguente considerazioni.

Il deferimento trae spunto dall'attività d'indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 736 pf 16-17, avente ad oggetto: "Comportamento di discriminazione razziale occorso in occasione della gara Assoporto Melilli – ASD Augusta del 22/01/2017 (Campionato Nazionale Under 21 – Girone Z) da parte dei calciatori dell'Assoporto Melilli, Gianino Moreno e Gianino Domenico i quali rivolgevano frasi di stampo razzista al calciatore dell'Augusta Danso Modou".

Dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, dai documenti prodotti in atti ed in particolare dai verbali delle dichiarazioni rese al Collaboratore della Procura Federale Dott. Gaetano Cavallaro in data 8 marzo 2017 dai Signori: Santaniello Giovanni (Presidente della Società ASD Augusta 1986), Tringali Andrea (Allenatore della Società ASD Augusta 1986), Indomenico Daniele, calciatore della Società ASD Augusta 1986, Di Benedetto Alessandro, Dirigente della Società ASD Augusta 1986, e dallo stesso calciatore Danso Modou, emerge in modo inequivoco che nel corso della gara Assoporto Melilli – Augusta del 22 gennaio 2017, valevole per il Campionato Nazionale Under 21 di calcio a 5, i deferiti Gianino Domenico e Gianino Moreno hanno proferito nei confronti del calciatore Danso Modou, espressioni dall'inequivocabile tono razzista ed in particolare mediante l'uso delle seguenti parole "Stai zitto sporco negro", "Sei un negro di merda", "Stai attento che ti faccio diventare bianco".

La ricostruzione dei fatti è suffragata dalle audizioni svolte e dalle circostanze ambientali in cui gli episodi incriminati si sono verificati.

Evidente al contempo la violazione da parte dei deferiti delle norme indicate in rubrica.

Quanto al comportamento antiregolamentare contestato al Signor Marchica, esso risulta comprovato mercé le prove prodotte in allegato al deferimento, precisamente dai verbali datati 15 e 24 marzo 2017 nei quali il Collaboratore della Procura Federale, incaricato dell'attività inquirente, ha dato atto della mancata comparizione del deferito senza che questi abbia ritenuto di dover fornire la benché minima giustificazione al riguardo, e nonostante il fatto che il deferito fosse stato regolarmente convocato per l'audizione presso la Delegazione Provinciale LND di Siracusa.

Quanto alla Società ASD Assoporto Melilli, la responsabilità risulta acclarata a cagione delle violazioni addebitate ai propri tesserati Domenico Gianino, Moreno Gianino e Gregorio Marchica.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, valutata la condotta dei deferiti, la particolare gravità dei fatti ed il contesto (pubblico) della gara nei quali i fatti medesimi si sono svolti, ritiene congrue le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Domenico Gianino la squalifica per 12 (dodici) giornate da scontarsi in gare ufficiali; nei confronti del Signor Moreno Gianino la squalifica per 12 (dodici) giornate da scontarsi in gare ufficiali; nei confronti del Signor Gregorio Marchica l'inibizione per 45 (quarantacinque) giorni; nei confronti della Società ASD Assoporto Melilli l'ammenda di Euro 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

(246) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA IUS (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Città di Foligno 1928 Srl), Società CITTÀ DI FOLIGNO 1928 Srl - (nota n. 13152/860 pf16-17 GP/AA/mg del 26.5.2017).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare preso atto che gli avvisi di convocazione per l'odierna riunione non sono andati a buon fine

Dispone

che la Procura Federale acquisisca e trasmetta a questo Tribunale, nel termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento della presente ordinanza, l'attuale indirizzo di residenza del Sig. Gianluca lus e di domicilio/sede legale della Società Città di Foligno 1928 Srl.

Manda alla segreteria della Sezione per la comunicazione della presente ordinanza all'Ufficio della Procura Federale.

Il Collegio ravvisa sussistenti i presupposti per disporre la sospensione dei termini, a mente del combinato disposto degli artt. 34 bis, comma 5 CGS e 38 CGS CONI. Fatti salvi i diritti di prima udienza.

(247) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA IUS (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Città di Foligno 1928 Srl), Società CITTÀ DI FOLIGNO 1928 Srl - (nota n. 13151/859 pf16-17 GP/AA/mg del 26.5.2017).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare preso atto che gli avvisi di convocazione per l'odierna riunione non sono andati a buon fine

Dispone

che la Procura Federale acquisisca e trasmetta a questo Tribunale, nel termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento della presente ordinanza, l'attuale indirizzo di residenza del Sig. Gianluca lus e di domicilio/sede legale della Società Città di Foligno 1928 Srl.

Manda alla segreteria della Sezione per la comunicazione della presente ordinanza all'Ufficio della Procura Federale.

Il Collegio ravvisa sussistenti i presupposti per disporre la sospensione dei termini, a mente del combinato disposto degli artt. 34 bis, comma 5 CGS e 38 CGS CONI.

Fatti salvi i diritti di prima udienza.

Il Presidente del TFN Sezione Disciplinare Cons. Giuseppe Rotondo

"

Pubblicato in Roma il 13 luglio 2017.

Il Segretario Federale Antonio Di Sebastiano Il Presidente Federale Carlo Tavecchio